



Oggetto: Adesione alla Convezione Consip “ENERGIA ELETTRICA 19”, Lotto 10 - Provincia di Roma, stipulata tra CONSIP e HERA COMM SpA, per la fornitura “di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni” – CIG 87692359A4 e CIG derivato 9391578F53 – CUI F97345810580202200014.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell’incarico di Direttore generale dell’AIFA;

Visto l’art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire “*specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*”;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)”;

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss. mm. ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”*, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo “*nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio*” e nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI F97345810580202200014;

Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” che all’articolo 1 comma 7 prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, tra cui l’AIFA, di approvvigionarsi di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

Visto l’art. 1 comma 510 della L. n. 208/2015 in virtù del quale: “*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*”;

Considerato che AIFA, con determina del Direttore Generale n. 1029/2021, ha aderito alla Convenzione “ENERGIA ELETTRICA 18”, Lotto 10 – Provincia di Roma – attivata da Consip S.p.A. nello specifico lotto con la Società Enel Energia S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, recante CIG 8303023F52 e CIG derivato 8890963EC2, e che il relativo contratto è in scadenza il 30/11/2022;

Preso atto che alla data odierna è attivo il lotto 10 Provincia di Roma – CIG 87692359A4 di cui alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 19”;

Visto il modulo 232_01 di richiesta acquisti previsti nel budget, trasmesso dall’Area Amministrativa prot. n. 0100184-02/09/2022-AIFA-AIFA-P e assunto al prot. n. 100194-02/09/2022-AIFA-AIFA-A dall’Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stato richiesto di aderire alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 19” Lotto 10 provincia di Roma – CIG 87692359A4, relativa alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni il cui fornitore è HERA COMM, per un periodo di 12 (dodici) mesi e un importo stimato sulla base dei consumi storici in € 280.600,00 (duecentottantamilaseicento/00) inclusi oneri previste per legge, per le sedi AIFA in Roma, rispettivamente via del Tritone n. 181 e via del Tritone n. 169, interni 4, 6 e 8;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 91/2022, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 02/09/2022, attestante la copertura finanziaria;

Preso atto altresì di quanto dichiarato nel predetto modulo 232_01 dal dirigente della struttura richiedente l’acquisto e precisamente che l’acquisto si rende necessario per garantire la continuità dell’erogazione dell’energia elettrica, stante la scadenza del contratto in essere con Enel Energia SpA in data 30/11/2022 e la necessità di aderire alla nuova Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 19”, Lotto 10, con 60 giorni di anticipo per consentire la tempestiva migrazione delle utenze;

Ritenuto necessario aderire al Lotto 10, provincia di Roma, della predetta Convenzione “Energia Elettrica 19”, attiva dal 17/01/2022 con scadenza il 17/01/2023, per garantire il regolare funzionamento delle sedi di AIFA di via del Tritone n. 181 e n. 169;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla adesione alla Convenzione CONSIP)

1. Per le motivazioni citate in premessa, si autorizza l’adesione - per un periodo di mesi dodici a decorrere dal 01/12/2022 - al Lotto 10 provincia di Roma, CIG 87692359A4 e CIG derivato 9391578F53, della Convenzione “Energia Elettrica 19” per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni, stipulata tra Consip S.p.A. e HERA COMM S.p.A. con sede legale in Imola, Via Molino Rosso n. 8, P. IVA “Gruppo Hera” n. 03819031208, alle condizioni contrattuali previste dalla Convenzione medesima al fine di garantire l’erogazione di energia elettrica nelle sedi di AIFA di via del Tritone n. 181 e n. 169.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. Si autorizza a tal fine una spesa, stimata sulla base dei consumi storici, di € 280.600,00 (duecentottantamilaseicento/00), inclusi oneri previsti per legge.
2. L’importo effettivamente dovuto verrà calcolato sulla base dei consumi effettivi, e sarà corrisposto in favore di HERA COMM S.p.A, P. IVA “Gruppo Hera” n. 03819031208, con sede legale in Imola, Via Molino Rosso n. 8, sul numero di conto corrente dalla medesima indicato.
3. La spesa graverà *pro quota* sul budget degli esercizi 2022 e 2023.

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 13/09/2022

Il Direttore Generale
f.to digitalmente
Nicola Magrini

Allegato:

1. Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria n. 91/22 del 02/09/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Publicato sul profilo del committente in data __/__/__